

Gazzetta del Sud 17 Gennaio 2011

Vertenza De Masi, il Tar “riconosce” l’usura.

Il mutuo agevolato per le imprese soggette ad usura andava concesso all’azienda "De Masi". E’ questo il succo di un’importante decisione nel merito adottata dal Tar di Reggio Calabria.

Il collegio amministrativo reggino, composto dai giudici Ettore Leotta, Giuseppe Caruso e Giulio Veltri, ha così messo la parola fine a una contesa giudiziaria lunghissima, e che ha sancito la legittimità della richiesta dell'imprenditore - che opera nella zona industriale, a ridosso del porto di Gioia Tauro - e che ha intrapreso un'estenuante battaglia legale contro i più importanti istituti bancari italiani.

L'odissea per l'ottenimento del mutuo parte nel 2006, quando Antonino De Masi richiedeva al Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiusura e al Ministero dell'Interno la concessione di 3 milioni e 500 mila euro per far fronte alle esigenze aziendali venutasi a creare, anche a seguito delle denunce penali attivate per usura contro le banche. Nel 2008 il Commissario rigettava la richiesta presupposto che i richiedenti non fossero, al momento della presentazione, nella posizione di parte offesa in un procedimento penale per usura.

Da qui la partenza del procedimento amministrativo, concentrato in due ricorsi (numero 418 e 420), poi riuniti, che adesso sono stati accolti nel merito. Nel mezzo, diverse ordinanze con le quali già in via cautelare il Tar si era pronunciato accogliendo la richiesta avanzata, arrivando persino alla nomina di un commissario ad acta dello stesso Commissario governativo. I giudici amministrativi hanno censurato proprio le motivazioni che avevano spinto le amministrazioni ad emettere il decreto di diniego del mutuo, sancendo l'erroneità dell'interpretazione della Legge numero 108 del 1996.

L'amministrazione ha dato, della norma - si legge in un passo della sentenza - un'interpretazione in contrasto con il suo tenore letterale. La norma, in particolare, subordina la concessione del beneficio alla posizione di parte offesa nel procedimento penale, nonché l'eventuale successiva revoca, all'intervento di una pronuncia assolutoria. L'amministrazione, rilevato che al momento della concessione era già intervenuta sentenza assolutoria di primo grado, ha ritenuto illogico concedere un beneficio che avrebbe contestualmente dovuto revocare, e quindi l'ha negato con ciò obliterando che: la sentenza non era passata in giudicato; e la parte offesa deve considerarsi tale sino a quando l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato è sotto giudizio. Per procedimento penale è quello comprensivo di tutti gli eventuali gradi di giudizio.

Le ragioni della legge sono effettivamente indirizzate a sostenere l'imprenditore vittima di usura sulla base della sola sussistenza di un procedimento penale in corso. «In sintesi - prosegue la sentenza del Tar - nel bilanciamento tra il sostegno all'imprenditore vittima di usura e quello all'accertamento processuale della verità, il legislatore ha fatto, del tutto ragionevolmente, prevalere il primo».

Alla luce della motivazione della sentenza, rimane ancora aperto un altro fronte della vicenda relativo al risarcimento del danno. «In conclusione - sostiene il collegio giudicante - il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, vanno annullati gli atti impugnati. Ne deriva l'obbligo per l'amministrazione di riesaminare celermente la domanda, impregiudicato restando ogni profilo inerente l'esatta quantificazione del danno e dell'importo del mutuo conseguentemente richiesto». Il provvedimento Commissario governativo, quindi, è stato annullato e l'amministrazione è stata condannata anche al pagamento di 3.000 euro per spese di giudizio.

La sentenza del Tar chiude dunque il cerchio di una lunga contesa giudiziaria. Quali effetti avrà sull'importante gruppo De Masi? La risposta dovrebbe arrivare a breve.

Alfonso Naso

EMEROTECA ASSOCIAZIONE MESSINESE ANTIUSURA ONLUS